

Prot. n. 810

Trapani, 02/04/2014

Al Responsabile Unico del Procedimento e Presidente di gara
del Comune di Busetto Palizzolo
Geom. Nicola De Marco
comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it

Ai componenti della Commissione di gara
c/o Comune di Busetto Palizzolo
sig.ra Bernardi Giacoma
ing. Tagliavia Andrea
comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it

e, p. c.

Spett.le AVCP
via di Ripetta, 246
00186 ROMA
protocollo@pec.avcp.it.

Spett.le Osservatorio Regionale LL.PP.
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 PALERMO
ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it

Al Sig. Sindaco del
Comune di Busetto Palizzolo
comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it

Al Presidente
della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
ingegnerisicilia@ingpec.eu

OGGETTO: Verbale di gara a procedura aperta per l'affidamento del "servizio di progettazione esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e lo studio geologico, dei lavori di Completamento della Palestra Polivalente". CIG 5592918DED
Richiesta di revoca per irregolarità e diffida dal procedere

In relazione alla gara per l'affidamento dei servizi professionali di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- a fronte di un bando di gara riguardante un'unica prestazione professionale, in quanto afferente ad un unico intervento progettuale, sebbene coinvolgesse più figure specialistiche, ha provveduto ad applicare tutta una serie di rettifiche e in ultimo a considerare disgiunte le prestazioni del geologo rispetto alle altre, esaminando e accogliendo separatamente le offerte dei professionisti, in contrasto alla vigente normativa e ciò per le seguenti motivazioni:
 - o in attuazione degli artt. 90-94 del D.Lgs. 163/06 il bando di gara per l'affidamento della progettazione deve ricomprendere la prestazione specialistica del geologo, senza alcun frazionamento; l'eventuale ricorso al suddetto frazionamento rappresenta un'artificiosità ai fini dell'applicazione della disciplina dell'affidamento.
 - o la deliberazione dell'AVCP n. 20/2009 ha stabilito che la progettazione deve essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all'insieme delle fasi progettuali che delle componenti specialistiche.

- *“Dall’esame coordinato dell’art. 91 comma 3 e dell’art. 90 c. 7 del D.Lgs 163/06 si evince che lo status giuridico caratterizzante il rapporto tra il geologo e il soggetto affidatario, che dovrà essere indicato nel bando, può essere sia di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione coordinata o continuativa. Rimangono esclusi dalla previsione normativa i rapporti di consulenza professionale ad hoc (cfr. Deliberazione n. 78/2011) che possono configurarsi come forma di subappalto, esplicitamente vietata nei casi previsti dalle disposizioni citate, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell’affidamento dell’incarico (cfr. Determinazione 3/2008)”* **Parere di Precontenzioso AVCP n. 258 del 10/12/2008 - PREC348/08/S;**
- Con il Parere di Precontenzioso n. 52/2010, l’AVCP oltre a ribadire che l’affidatario non può avvalersi del subappalto per la redazione delle relazioni geologiche, precisa che il legislatore con le superiori previsioni normative ha perseguito un’esigenza di tutela dell’Amministrazione che, attraverso l’espletamento della gara e la partecipazione del geologo nel raggruppamento temporaneo, si garantisce un rapporto diretto con lo stesso.
- Con Determinazione AVCP n. 3/2002 si esplicita che, qualora è necessaria la relazione geologica, la stessa deve essere redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella struttura di progettazione normativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta; pertanto l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi del geologo, la cui figura dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara e la presenza all’interno delle strutture dei soggetti partecipanti dovrà essere accertata dall’Amministrazione.
- La distinzione nel costo a base di gara dei singoli onorari base, spettanti alle varie figure specialistiche, non implica alcuna conseguente disgiunzione dell’incarico tra le varie figure, che comunque devono partecipare secondo gli status giuridico richiamati dal superiore parere di precontenzioso avcp n. 258/2008. Giova soggiungere che secondo la determinazione AVCP n. 5/2010, qualora l’affidamento riguardi anche prestazioni relative a tecnici che non siano architetti o ingegneri quali i geologi, geometri, periti industriali, nel determinare il costo a base di gara deve aversi riguardo alle tariffe professionali di spettanza di tali tecnici.

Preso atto che, sebbene sia stata indetta un’unica gara, come da apertura di unico CIG, in sede di gara, nel verbale del 05/03/2014, viene dichiarato come segue:

“... pur trattandosi di un unico bando di gara, i servizi da affidare sono comunque due(2), uno riguardante il servizio di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e l’altro per lo studio geologico, il tutto per altro chiarito nella nota del 18.02.2014 pubblicato all’albo pretorio del Comune in data 19.02.2014 (punto n.4). Per quanto sopra saranno ammessi alla gara dei geologi anche quelli che si trovano associati in RTP con gli ingegneri o architetti, anche se non necessaria, si procederà comunque all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, cumulativamente per i due affidamenti, mentre per le offerte si procederà separatamente;...”

Considerato che nella procedura di selezione non sono rispettati i medesimi criteri di accesso per i partecipanti, ledendo le modalità fissate nella lex specialis e nella vigente normativa, nonché i principi fondamentali del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate che evidenziano una assoluta irregolarità nelle procedure di acquisizione delle domande e affidamento dell’incarico

SI CHIEDE

al Responsabile Unico del Procedimento nonché Presidente di Commissione di gara, e all’Amministrazione, la pronta revoca della procedura di gara

DIFFIDANDO

dal procedere all’affidamento dei servizi tecnici de quibus.

IL PRESIDENTE

Ing. Andrea Giannitrapani

